

Statuto

"FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA ISTITUTO LA CASA DI VARESE E.T.S.."

Art. 1 - Origini, denominazione, natura e durata

1. È costituita una Fondazione denominata **"CENTRO PER LA FAMIGLIA ISTITUTO LA CASA DI VARESE E.T.S."**, espressione della Chiesa Decanale di Varese.
2. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, all'interno del più ampio schema delle fondazioni regolate dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.
3. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è regolata dal presente Statuto, nonché, per quanto non espressamente previsto nel medesimo, dalle norme del Codice civile.
4. È fatto obbligo, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, dell'utilizzo, della locuzione "Ente di Terzo Settore" o dell'acronimo "E.T.S..".
5. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Varese, via Crispi, n. 4 e svolge la propria attività esclusivamente nella Regione Lombardia.
2. La variazione di indirizzo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modificazioni del presente statuto ove avvenga nel medesimo Comune. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato al RUNTS, presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017 ed eventuali comunicazioni dovranno essere

disposte se previste per legge.

3. La Fondazione potrà aprire ulteriori sedi operative sul territorio regionale, ove ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità di interesse generale.

Art. 3 - Finalità ed attività

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale negli ambiti di cui all'art. 5, D.Lgs. 117/2017 comma 1, in particolare la Fondazione potrà operare nei seguenti ambiti: **a)** interventi e servizi sociali, **b)** interventi e prestazioni sanitarie, **c)** prestazioni socio-sanitarie, **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale, **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; **l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa del D.Lgs. n. 117/2017; **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. Al fine di perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti di cui al

precedente comma, la Fondazione intende, pertanto, svolgere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo:

I. Promuovere e gestire interventi sociali attraverso:

- l'assistenza di singoli, coppie e famiglie nelle loro necessità di carattere sociale, per promuoverne migliori condizioni di vita e di autonomia;
- l'assistenza di donne, di uomini e di minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi;
- la realizzazione, avvalendosi anche della collaborazione di altri enti, di progetti di rilevanza sociale sul territorio, in particolare per sviluppare la coesione della comunità locale;
- l'attuazione di eventuali specifiche forme di convenzione e accordo con la pubblica amministrazione locale per la presa in carico di persone, coppie e famiglie in situazione di fragilità sociale.

II. Prendersi cura della persona nel suo complesso lungo tutte le fasi del ciclo di vita, erogando prestazioni sanitarie a carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e/o riabilitativo, afferenti alle aree:

- dello sviluppo della persona, per eventuali disturbi che possano ostacolare il benessere psico-fisico-sociale dell'individuo;
- evolutiva, per uno sviluppo armonico del minore, anche nel caso di disturbi specifici dell'apprendimento;
- della prevenzione e cura della persona e della sua salute.

III. Promuovere e gestire l'attività di consultorio familiare nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari, garantendo una serie di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, in coerenza alla visione cristiana della persona

e della famiglia, alle indicazioni del Magistero della Chiesa e alle indicazioni etiche e morali cristiane.

IV. Promuovere e gestire attività finalizzate alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola-genitori-comunità e oratori-genitori-comunità.

V. Promuovere e diffondere attraverso materiale informativo la cultura e la pratica del volontariato.

VI. Raccogliere, elaborare, analizzare ed eventualmente pubblicare i dati ed i contenuti inerenti ai progetti di ricerca scientifica, anche in collaborazione con Università e/o Centri di Ricerca, finalizzati ad accrescere una maggior tutela della salute e del benessere delle persone e a contribuire al miglioramento della qualità dei processi e dei servizi erogati in ambito sanitario e sociosanitario.

VII. Promuovere e gestire:

- attività e corsi di formazione, anche per adulti, inerenti alla prevenzione del disagio e il contrasto alla dispersione scolastica;
- attività educative mirate alle conoscenze, competenze e consapevolezza per il miglioramento delle dinamiche relazionali, evolutive, comportamentali anche in relazione al contrasto del fenomeno del bullismo.

VIII. Consentire attività di beneficenza qualora si presentasse l'opportunità di sostenere altre realtà non profit o qualche iniziativa delle parrocchie della zona di Varese o altro.

3. La Fondazione potrà, altresì, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e

meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4. La Fondazione potrà, inoltre, svolgere ogni operazione o attività funzionale al perseguimento delle proprie finalità ed attività. A titolo esemplificativo potrà:

- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

- stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini;

- stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;

- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo.

5. Le modalità di funzionamento, la disciplina dell'eventuale personale retribuito, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti che dovranno essere trasmessi all'autorità di vigilanza preposta secondo la normativa vigente.

6. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari che sarà obbligo iscrivere in un apposito registro, ove svolgano la loro attività in modo non occasionale.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, inoltre, ha l'obbligo di assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

8. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 117/2017.

9. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione aderisce alla FELCEAF (Federazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla Famiglia) e all'UCIPEM (Unione Consulenti Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali). Potrà inoltre aderire anche ad altri organismi nazionali ed internazionali di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 - Formazione interna

1. La Fondazione cura la formazione delle persone presenti al proprio interno in ordine alle implicazioni etiche e morali custodite dalla tradizione e dal magistero della Chiesa, in riferimento alla visione cristiana della persona, della sessualità

e della famiglia.

2. Analoga formazione, oltre a quella più specifica di natura scientifica, è offerta al personale direttivo e a tutti coloro mediante i quali sono svolte le attività della Fondazione.

Art. 5 - Patrimonio

1. Del patrimonio complessivo della Fondazione, un importo pari a **Euro 52.000 (cinquantaduemila)** resta vincolato quale fondo di dotazione, destinato al raggiungimento degli scopi della Fondazione e quale dotazione patrimoniale ai fini della personalità giuridica, conseguentemente la Fondazione ha a disposizione, l'eccedenza quale fondo di gestione per lo svolgimento delle attività atte al raggiungimento dello scopo istituzionale. Ogni eccedenza attuale e futura verrà impiegata secondo le scelte operate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste nei successivi commi.

2. Il patrimonio si incrementa attraverso ogni apporto che, per deliberazione del Consiglio di amministrazione, sia a tal fine destinato.

3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 - Fondo di Gestione

1. Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;

- gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- proventi, ricavi, entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017;
- le elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai soggetti che partecipano a vario titolo alla Fondazione o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 7 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione sono:

- i promotori;
- i partecipanti.

Art. 8 - Promotori

1. Sono membri promotori della Fondazione, in considerazione del loro intervento al progetto di trasformazione, coloro che sono indicati nell'Assemblea straordinaria del 26 giugno 2012 e che hanno mantenuto i requisiti partecipando alla vita della Fondazione e versando regolarmente la quota annuale prevista dal Consiglio di Amministrazione.

2. Sono membri promotori successivi, nominati con specifica delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o ente, nella persona del legale rappresentante, che condivide gli scopi della Fondazione, partecipi mediante un

contributo in denaro almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e svolga attività anche professionale considerata significativa dal Consiglio di Amministrazione.

3. Possono divenire promotori successivi, nominati con specifica delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o ente nella persona del legale rappresentante, che condivida gli scopi della Fondazione, partecipi mediante un contributo in denaro almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e svolga attività anche professionale considerata significativa dal Consiglio di Amministrazione.

4. Sono membri promotori della Fondazione i legali rappresentanti pro-tempore delle Parrocchie che sono referenti per le singole Unità Pastorali del Decanato di Varese.

Negli allegati al presente statuto sono elencati gli attuali membri promotori della Fondazione ed i legali rappresentanti pro-tempore delle Parrocchie di riferimento di ogni singola Unità Pastorale del Decanato di Varese.

Art. 9 - Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, nella persona del legale rappresentante, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinate ogni anno dal Consiglio di amministrazione.

2. La qualifica di partecipante è deliberata dal Consiglio di amministrazione e dura per l'intero periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 10 - Sostenitori

1. Assumono la qualifica di "sostenitori", a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche, le associazioni, i centri e gli istituti di ricerca ed, in genere, gli enti nella persona del legale rappresentante, che vogliano partecipare e/o destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione.
2. La qualifica di Sostenitore perdura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato elargito.

Art. 11 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente ed il Vicepresidente;
 - il Direttore Generale;
 - l'Organo di controllo e quello di revisione se nominato o previsto per legge;
 - l'Assemblea Generale.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, di cui 1 (uno) nominato dal Prevosto di Varese, 1 (uno) nominato dal Vicario di Zona, 5 (cinque) dall'Assemblea Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di suo insediamento.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di due mandati oltre al primo.
4. Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.
6. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.
7. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato.
8. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
10. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione prestano la propria opera gratuitamente e pertanto non può essere riconosciuto alcun tipo di compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione, se non a titolo di rimborso spese.

Art. 13 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede ad:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Direttore generale e determinarne il compenso nei limiti di legge;
- nominare il Consulente etico;
- definire gli indirizzi strategici della fondazione;
- approvare, in conformità agli scopi istituzionali ed alle linee generali individuate dall'Assemblea Generale, il piano annuale di attività della Fondazione;
- istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
- adottare eventuali regolamenti interni;
- definire la struttura operativa della Fondazione;
- adottare i provvedimenti disciplinari di maggior rilievo e risolvere i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- predisporre e approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, individuando le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e documentandone il carattere secondario e strumentale delle stesse, ai sensi del co. 6 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017;
- deliberare in merito all'incremento del patrimonio;
- deliberare sulle variazioni statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione;
- determinare la misura minima dei contributi al versamento dei quali consegue l'attribuzione della qualifica di promotore o partecipante;
- determinare l'ammontare del compenso spettante al Direttore Generale ed al Collegio dei Revisori;

- delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Direttore Generale particolari poteri, determinandone i limiti nella delega.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per l'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dell'organo di controllo e revisione se nominato.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri in

carica.

6. Salvo quanto previsto ai successivi artt. 22 e 23, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti.

7. Alle riunioni partecipano l'organo di controllo e, se nominato, l'organo di revisione, il Consulente Ecclesiastico e il Consulente Etico.

8. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da un Consigliere della Fondazione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

9. In casi eccezionali di urgenza e di seria impossibilità alla partecipazione della riunione, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, l'Organo di controllo e/o revisione, il Consulente Ecclesiastico, il Consulente Etico e le figure invitate dal Presidente possono intervenire a distanza, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici, quali, ad esempio, teleconferenza e reti telematiche.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio di Amministrazione ed è il legale rappresentante della Fondazione, anche in giudizio;

2. Il Presidente:

- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea Generale;

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea generale;
 - vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali;
 - sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
 - nomina avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, conferisce mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, ha potere di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione;
 - in caso di assoluta urgenza e necessità, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 16 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il suo mandato è a tempo determinato e può essere riconfermato.
2. Sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, ne cura gli aspetti organizzativi e vigila sul personale.
3. Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
4. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da una

persona scelta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Organo di controllo e/o revisione

1. La Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi di quanto previsto nell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo svolge le funzioni ed i compiti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, oltre alle funzioni che ad esso siano assegnate da altre disposizioni di legge.
4. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, diviene obbligatoria la revisione legale dei conti. L'organo di controllo può esercitare anche tali compiti, ove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. La nomina dell'Organo di controllo ed eventualmente di quello di revisione legale spetta all'Assemblea Generale.

Art. 18 - Il Consulente etico

Il Consulente etico è membro dell'equipe consultoriale. A lui spetta aiutare gli operatori psicosociali e sanitari far riferimento corretto ai valori della morale cattolica nell'affrontare i vari problemi che si presentano e nel prospettare una

loro soluzione.

Il Consulente etico partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Il Consulente ecclesiastico

Il Consulente Ecclesiastico è nominato dal Vicario di Zona di Varese.

Il Consulente Ecclesiastico ha il compito di significare e mantenere i rapporti tra il consultorio e la comunità cristiana e garantire la dichiarata ispirazione cristiana del consultorio stesso. Il Consulente ecclesiastico partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri della Fondazione.
2. Essa si riunisce almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.
3. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro membro. È ammessa una sola delega per membro
4. All'Assemblea Generale compete:
 - nominare cinque componenti nel Consiglio di amministrazione;
 - nominare l'organo di controllo e, se ritenuto o previsto per legge, quello di revisione legale;
 - formulare pareri e proposte non vincolanti in merito alla programmazione delle attività o sulle singole attività da svolgere;
 - formulare pareri sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo della

Fondazione;

- formulare parere obbligatorio non vincolante sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto o in relazione a proposte di trasformazione, fusione o estinzione dell'ente;
- deliberare in ordine ad ogni altro argomento che sia sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di amministrazione.

5. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito della Fondazione ed inviato ai membri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'avviso deve, altresì, essere affisso presso la sede almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

6. L'Assemblea Generale è validamente costituita in riunione con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21 - Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 gennaio il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all'anno in corso. In esso sono indicati i preventivi di spesa con l'elencazione degli oneri di funzionamento e del fabbisogno necessario per il perseguimento degli scopi istituzionali.

3. Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio di

Amministrazione redige ed approva il bilancio consuntivo.

4. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di predisporre il bilancio sociale.

5. Il bilancio di esercizio, il bilancio sociale ove obbligatorio, ed i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

6. I bilanci, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori, sono, inoltre, depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono la convocazione del Consiglio per la loro approvazione.

7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 - Scioglimento della Fondazione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è dichiarata dall'Autorità Regionale a norma dell'art. 27 del codice civile.

3. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio che residua, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia

Sociale.

Art. 23 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica e previo parere consultivo dell'Assemblea Generale e sottoposte all'approvazione delle autorità previste dalle disposizioni di legge vigente.

Art. 24 -Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e le disposizioni attuative dello stesso nonché le altre norme di legge in materia, in quanto applicabili.